



TRIBUNALE DI LARINO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

(Art. 44, CCI)

Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. RINALDO d'ALONZO Presidente-relatore ed estensore

Dott.ssa STEFANIA VACCA Giudice

Dott.ssa GIULIANA BARTOLOMEI Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.5.2024 ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. In data 12.3.2024 la S.R.L. ha depositato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ex art. 44 ccii. Ha premesso di essere una società costituita in data 19.05.2022 ed iscritta presso la C.C.I.A.A. del Molise dal 30.05.2022, avente ad oggetto *“l’edizione e la commercializzazione comunque effettuata sia secondo canali tradizionali che secondo internet, di libri, riviste, giornali, fumetti, prodotti di di cartolerie e cancelleria, gadget, merchandising ed oggettistica, sia direttamente che mediante rappresentanze ed eventualmente in conto vendita”*. L’assetto societario è uni personale e la quota sociale è di esclusiva proprietà del Sig. legale rappresentante ed amministratore unico. Il capitale sociale sottoscritto in sede di costituzione della società è pari ad € 10.000,00 interamente versato.

A pag. 2 (punto 4) del ricorso si legge che *“La società versa in una situazione di crisi conseguente ad un drastico calo nelle vendite di gadget ed oggettistica per bambini nelle edicole”*.

Aggiunge che, (pag. 5), *“L’amministratore preso atto della attuale situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, risultante dai dati dell’ultimo bilancio approvato, con verbale del 27.02.2024, autenticato dal Notaio Dott. (rep. N. – raccolta n. con i poteri propri rinvenienti dallo Statuto, ha deliberato e determinato il ricorso della società con urgenza ad una delle procedure per la gestione della crisi di impresa, allo scopo di agevolare il perseguimento dell’obiettivo della ristrutturazione, da attuarsi in prospettiva, attraverso la*

stipulazione di un accordo di ristrutturazione previsto dall'art. 57 CCII o, in alternativa, di concordato preventivo in continuità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 84 CCIP".

2. Ciò premesso, ritiene il collegio che il termine richiesto non possa essere concesso, per le ragioni appresso specificate.

2.1. L'art. 44 del *Codice* disciplina il procedimento di "Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione". Questa rubrica così riscritta dall'art. 12, comma 4, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, meglio definisce la cornice applicativa della norma rispetto alla formula originariamente utilizzata dai *conditores* del CCII (Che così recitava: "Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione"), tenuto conto degli innesti che il *corpus normativo* ha subito, soprattutto in relazione al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

Esso costituisce l'evoluzione della domanda di concordato con riserva, introdotta nell'ordinamento italiano dal d.l. 22.6.2012, n. 83, di anglosassone ispirazione. L'art. 161, 6° comma, 1. fall. prevedeva la possibilità per il debitore in crisi di presentare al tribunale competente per territorio una domanda volta ad ottenere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo «riservandosi di presentare la proposta, il piano [di concordato] e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo [dell'art. 161 l. fall.] entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificato motivi, di non oltre sessanta giorni»; in alternativa, il debitore poteva depositare una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l. fall.*

Le ragioni che avevano spinto il legislatore a introdurre l'istituto del concordato preventivo con riserva erano state ravvisate, da un lato, nella volontà di spingere gli imprenditori a fare emergere tempestivamente lo stato di crisi in cui versano e, dall'altro, nella necessità far fronte alle difficoltà incontrate dall'imprenditore nel predisporre un piano di concordato (ovvero nello stipulare un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l. fall.*) senza poter beneficiare, nelle more, di alcuna misura protettiva del proprio patrimonio. Sotto quest'ultimo profilo, il pericolo che le azioni cautelari ed esecutive esperite da parte del ceto creditorio, così come l'iscrizione di ipoteche giudiziali sugli immobili del debitore, rischiassero di pregiudicare sin dal principio la possibilità che piano concordatario in gestazione consentisse la composizione dello stato di crisi, era particolarmente avvertito. Il rimedio venne così apprestato consentendo che anche mediante la presentazione di una domanda di concordato con riserva, il debitore potesse beneficiare – dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese fino allo spirare del termine concesso dal tribunale – degli effetti protettivi del patrimonio previsti dall'art. 168 l. fall., godendo al contempo di uno *spatium deliberandi* per confezionare il piano di concordato e ottenere la necessaria

asseverazione dell'esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano stesso ovvero per negoziare con i propri creditori un accordo di ristrutturazione del debito. Gli *assets* aziendali venivano in questo modo sottratti alla aggressione dei creditori, in lizza tra loro per assicurarsi cause legittime di prelazione, così compromettendo l'integrità complessiva dell'impresa.

L'art. 44 cci prevede, ampliando la sfera di operatività della domanda con riserva, come prevista dalla legge fallimentare, che il debitore può “*presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3*”, riservandosi di presentare, nel termine (compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi ed in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino ad ulteriori sessanta giorni), fissato dal tribunale con decreto: *i) una proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; ii) una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1; iii) una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2.*

2.2. Sul piano contenutistico la richiesta di concessione del termine, per quanto stringata, non può prescindere da quel minimo di elementi che consentano al Tribunale di valutarsi competente e di provvedere positivamente.

Il ricorrente, dunque, deve fornire la prova di essere un imprenditore commerciale, di avere sede nel circondario del Tribunale adito (ex art. 27, comma 3 ccii), di non essere sottosoglia, e di versare quanto meno in stato di crisi. Se poi con la domanda si intende richiedere la concessione del termine massimo, l'istante dovrà necessariamente argomentare sul punto arricchendo il ricorso di ogni dato utile sul percorso che ritiene di compiere, così che da giustificare la richiesta nei confronti del Tribunale. Evidentemente, a questo contenuto minimo si affiancherà quel paniere di notizie e di documenti funzionali, ad esempio, a richiedere al tribunale le autorizzazioni di cui all'art. 46 ccii.

Il legislatore prevedeva (nella legge fallimentare) e prevede (nel codice della crisi) che anche alla domanda con riserva sia allegato un preciso corredo documentale, per quanto meno corposo di quello richiesto per una domanda “piena”.

Invero, poiché la domanda del debitore è finalizzata alla sola richiesta di un termine, il comma 3 dell'art. 39 espressamente prevede che il debitore depositi unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. La domanda prenotativa non richiede, così come quella “piena”, il deposito del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese,

ma è opportuno che le imprese maggiormente avvedute vi provvedano se non altro al fine di documentare la propria sede.

2.3. Presentata una domanda con riserva, la legge fallimentare prevedeva che il tribunale fissasse un termine entro il quale il debitore doveva presentare la proposta e il piano concordatario o il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis*, 1° comma, 1. fall..

Apparentemente, non era previsto alcuno scrutinio preliminare, e tale apparenza si registra anche nel codice della crisi, il quale all'art. 44, comma 1, dispone che, depositata una domanda con riserva, *“il tribunale pronuncia decreto con il quale ...fissa un termine...”*. E tuttavia, una interpretazione sistematica del dato normativo induce a ritenere che, senza dubbio, la concessione del termine rampolla all'esito di una valutazione della domanda prenotativa.

In primo luogo, il tribunale deve verificare talune condizioni, che possono definirsi “formali”, di accesso alla procedura, che vanno individuate: nella propria competenza; nella regolarità formale della domanda, con particolare riguardo all'accertamento dei necessari poteri in capo al soggetto che l'ha sottoscritta; nella sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti soggettivi e oggettivi per accedere alla procedura; nell'avvenuto deposito della documentazione prescritta dalla legge (cioè i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti).

Un ulteriore paniere di controlli può dirsi di tipo “sostanziale”, e promana dall'analisi dei dati risultanti dalla domanda e dalla documentazione fornita.

E così, se risulti il compimento di atti in frode o circostanze tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, ex art. 44, comma 1 let. b), è evidente che, così come un termine concesso può essere revocato a norma dell'art 44 comma 2, allo stesso modo (ed anzi a maggior ragione) esso può essere negato *ab origine*.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato a questo proposito (vigente la legge fallimentare ma con argomenti che attenta dottrina ha ritenuto spendibili anche nel codice della crisi) che ove il quadro restituito dall'analisi della documentazione prodotta a corredo della domanda faccia emergere un intento dilatorio o un utilizzo abusivo dello strumento, il Tribunale può dichiararne l'inammissibilità, senza concedere il termine richiesto (Cass., 12/3/2020, n. 7117; Cass., 11/11/2021 n. 33594).

Questi approdi vanno mantenuti fermi, ed anzi, ad avviso del collegio si giustificano ancor più nel contesto del codice della crisi, poiché già nei principi di carattere processuale, si prevede (all'art. 7, comma 2) che la trattazione prioritaria della domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata deve essere prevista *“a condizione che a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;*

b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori”, il che, all’evidenza, impone al tribunale uno scrutinio preliminare.

Parimenti, anche nel ridisegnato quadro del codice della crisi va confermato l’assunto giurisprudenziale per cui anche ai fini dell’ammissibilità della domanda prenotativa è necessaria l’allegazione di elementi atti a verificare la presenza di un’attività del debitore che sia concretamente idonea alla predisposizione della proposta e del piano (così la citata Cass., 12/3/2020, n. 7117), con l’avvertenza, necessitata dall’ampliamento dell’ambito di operatività dell’istituto della domanda con riserva, che tali elementi dovranno comprovare attività fattivamente idonee ad individuare soluzioni di composizione della crisi o dell’insolvenza.

È quindi assolutamente necessario che il tribunale scongiuri, sin dalle battute iniziali, pratiche distorsive volte ad ottenere lo *stay* che anche la domanda prenotativa determina ai sensi dell’art. 54, comma 4, ccii.

3. Così succintamente ricostruita, per quanto rileva in questa sede, la cornice normativa di riferimento, osserva il tribunale che la domanda è manifestamente inammissibile.

3.1. In *primis*, deve essere rimarcato lo iato che esiste tra la domanda, nella quale l’imprenditore prospetta di risolvere la crisi “*attraverso la stipulazione di un accordo di ristrutturazione previsto dall’art. 57 CCII o, in alternativa, di concordato preventivo in continuità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84 CCIP*”, e la delibera assembleare del 27.2.2024 (costituitasi con la presenza dell’unico socio nonché amministratore), nella quale si “*determina di approvare la domanda di ammissione della società 4Kids s.r.l. alla procedura di concordato preventivo*”.

Ne risulta, pertanto, una domanda giudiziale dal perimetro più ampio rispetto a quella che il legale rappresentante era legittimato a presentare.

3.2. Nel merito, va osservato che il postulato di partenza affermato dal debitore, a pag. 2, punto 4 del ricorso, e cioè quello per cui “*La società versa in una situazione di crisi conseguente ad un drastico calo nelle vendite di gadget ed oggettistica per bambini nelle edicole*”, è documentalmente smentito dai dati di bilancio, a proposito dei quali non può non partirsi dalla considerazione per cui la società, pur in assenza di investimenti strutturali (dei quali non v’è traccia nello stato patrimoniale) nasce, per così dire, già in crisi, acquistando materie prime per 415 mila euro circa, ed aggrava questa crisi nel secondo esercizio, continuando ad indebitarsi, (benché la merce acquistata fosse rimasta grandemente invenduta, tanto che a fronte di un costo della produzione per €. 415.396 si hanno rimanenze per €. 410.274), e questo non perché le vendite abbiano subito un calo drastico (dato falso in quanto i ricavi della produzione passano, dal 2022 al

2023, da €. 7.644 ad €. 840.018), ma in quanto si è provveduto sostanzialmente a vendere fortissimamente sotto costo: infatti, se si esamina la differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione dell'anno 2022 (pari a + €. 184) e la differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione dell'anno 2023 (pari a - €. 486.677) ci si avvede di una marginalità lorda negativa pesantissima (-58%) sebbene il valore della produzione sia passato da €.7644 ad €.840.018.

Ciò implica una prima grave violazione degli obblighi cui è tenuto l'imprenditore che chieda la concessione del termine di cui all'art. 44, comma 1 let. a) ccii: la rappresentazione chiara, veritiera e completa, della propria condizione.

Sotto altro profilo, si osservi che la politica imprenditoriale sopra descritta è stata posta in essere, nei primi 18 mesi circa di vita della società (il che all'evidenza è la testimonianza o di una consapevole iniziativa in tal senso, oppure di una condotta connotata da profili di colpa grave, dal momento i cui non è vero, come sopra evidenziato, che l'indebitamento è derivato da una drastico calo delle vendite) in assenza di qualsivoglia patrimonializzazione (e dunque in assenza di qualsiasi garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.), il che implica, quale conseguenza, che le obbligazioni assunte avrebbero potuto essere adempiute solo se la merce acquistata fosse stata venduta, così di fatto realizzandosi un trasferimento del rischio d'impresa dall'imprenditore medesimo ai suoi fornitori, trasformati nei suoi finanziatori (si osservi, a questo proposito, che tra i creditori non risultano istituti di credito); tale condotta, ad avviso del collegio, risulta violativa dei canoni della buona fede (intesa quale regola di condotta) cui il debitore deve ispirare la propria attività a norma dell'art. 4, comma primo, ccii.

Infine, non può essere rimarcato che, in una condizione di partenza quale quella sopra illustrata, l'imprenditore non allega, neppure genericamente, elementi atti a verificare la presenza di un'attività concretamente idonea alla predisposizione della proposta e del piano, la quale giustifichi la concessione di un termine, che ad esso è funzionale.

La domanda, pertanto, è inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la domanda
Così deciso in Larino, li 27.5.2024

**Il Presidente - est-
Dott. RINALDO d'ALONZO**